

Delib.G.R. 3 agosto 2009, n. 1279 ⁽¹⁾.

L.R. n. 27/2001 - Contributi ai Comuni per l'elaborazione e l'adozione del piano territoriale degli orari e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi - Criteri e modalità di concessione dei contributi - Bilancio 2009 cap. 53007117 euro 42.500,00.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 21 agosto 2009, n. 79.

La Giunta regionale

omissis

Delibera

-
- di approvare i criteri per l'ammissione a finanziamento e le modalità di concessione del contributo agli Enti Locali, in forma singola o associata, come da *legge regionale 13 novembre 2001, n. 27* "Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale", così come riportati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - di stabilire che i progetti dovranno essere presentati secondo gli schemi contenuti negli allegati "B" e "C" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - di aver acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 24 luglio 2009;
 - di stabilire che gli oneri di euro 42.500,00 fanno carico sul bilancio 2009, Capitolo 53007117.
-
-

Allegato A

Legge regionale 13 novembre 20001, n. 27: Contributi ai Comuni per l'elaborazione e l'adozione del piano territoriale degli orari e per la costruzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi. Criteri e modalità di concessione dei contributi

Articolo 1

Finalità.

La Regione concede contributi ai Comuni in forma singola o associata per interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale. Tali interventi, sono finalizzati alla elaborazione e l'adozione del piano territoriale degli orari e per la costituzione, la promozione ed il sostegno delle banche dei tempi per il miglioramento della qualità di vita e di lavoro delle persone.

Articolo 2

Ripartizione del fondo.

Il fondo viene ripartito al 60% per i progetti inerenti i Piani territoriali degli orari ed il 40% per i progetti inerenti le banche dei tempi.

Qualora le richiesta per una delle due tipologie di intervento, fossero inferiori al budget erogato, la quota eccedente verrà utilizza per le domande dell'altra tipologia di intervento.

Articolo 3

Progetti ed interventi ammissibili.

Per il raggiungimento delle finalità previste all'art. 1, sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati alla:

a) riorganizzazione dei tempi destinati all'attività lavorativa, alla cura e alla formazione delle persone, alla vita di relazione, alla crescita culturale e allo svago, per un maggior autogoverno del tempo di vita personale e sociale;

b) armonizzazione dei tempi di funzionamento delle città tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;

c) riscoperta del valore del tempo e del suo utilizzo per fini di solidarietà sociale e per migliorare la qualità della vita delle persone;

d) pari opportunità, favorendo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali tra i due sessi.

Articolo 4 *Soggetti beneficiari.*

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3, possono presentare i progetti, gli Enti di seguito riportati:

a) i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sia in forma singola sia in forma associata;

b) i Comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti, solo in forma associata, individuando comunque un Comune capofila;

c) gli Ambiti Territoriali Sociali, previsti da Delib.G.R. 13 febbraio 2001, n. 337 e successive modifiche.

Articolo 5 *Requisiti di ammissibilità.*

Ognuno dei soggetti beneficiari, può presentare un solo progetto, come segue:

> un progetto integrato articolato in due interventi (piano territoriale degli orari e banche dei tempi);

> un progetto articolato per la singola area di intervento (piano territoriale degli orari o banche dei tempi).

I progetti presentati dagli Ambiti Territoriali Sociali devono coinvolgere l'insieme di tutti i Comuni facenti parte l'Ambito, ed hanno la precedenza su tutti i progetti presentati, sia da associazioni di Comuni che dai Comuni singoli.

I progetti presentati da Comuni singoli o associati la cui popolazione complessiva è inferiore a 15.000 abitanti non sono ammissibili al contributo regionale.

Articolo 6

Decorrenza e termine delle attività di progetto.

Le attività relative ai progetti devono avere inizio, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data del provvedimento di concessione del contributo, dandone comunicazione al Servizio Politiche Sociali della Regione, e terminare entro i dodici mesi successivi alla data di comunicazione di avvio.

A conclusione del progetto, e comunque non oltre i tre mesi successivi, i beneficiari devono trasmettere l'attestazione dell'avvenuta conclusione dello stesso, ed il rendiconto delle spese sostenute, al fine della liquidazione della cifra spettante.

Articolo 7

Istruttoria e valutazione dei progetti.

Tutti i progetti, verificata la rispondenza dei requisiti formali, verranno valutati in base ai criteri di seguito riportati.

Sulla base del **punteggio** attribuito, verrà determinato proporzionalmente l'entità del contributo concesso.

1) Piano territoriale degli orari:

In relazione al piano territoriale degli orari, i progetti verranno valutati in base a:

A) Dimensione aggregativa:

- progetti presentati dagli Ambiti Territoriali Sociali che abbiano coinvolto tutti tutti i Comuni, facenti parte l'ATS: punti 3;

- forme di coordinamento e cooperazione tra Comuni: punti 2;

- Comune singolo: punti n. 1;

B) Azioni di coordinamento:

- interventi attuativi degli accordi tra i comuni ed altri soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 dell'*art. 25 della legge 53/2000*: punti 2;

- Comuni che abbiamo attivato tavoli interassessorili: punti 1;

C) Altri indicatori:

- qualificazione e integrazione dei piani regolatori generali (PRG), nonché dei servizi commerciali: punti 1;

- elaborazione, coordinamento e gestione di progetti di riqualificazione urbana e rivitalizzazione sociale di aree e contenitori dismessi: punti 1;

- introduzione di procedure informatizzate dirette a consentire l'accesso telematico degli utenti ai servizi della P.A.: punti 1;

C) Territorio:

- progetti realizzati all'interno di un territorio con superficie superiore a 300 kmq: punti 2;

- progetti realizzati all'interno di un territorio con superficie fino a 300 Kmq: punti 1;

D) Popolazione:

- popolazione superiore ai 60.000: punti 3;

- popolazione da 30.001 a 60.000: punti 2;

- popolazione fino ai 30.000 abitanti: punti 1.

Il contributo regionale è assegnato in misura **non superiore al 50%** del costo del progetto e comunque fino ad un massimo di euro 6.000,00.

2) **Banche dei tempi**

In relazione alle banche dei tempi, i progetti verranno valutati in base a:

A) Dimensione aggregativa:

- progetti presentati dagli Ambiti Territoriali Sociali che abbiano coinvolto tutti tutti i Comuni, facenti parte l'ATS: punti 3;

- forme di coordinamento e cooperazione tra Comuni: punti 2;

- Comune singolo: punti n. 1;

B) Territorio:

- progetti realizzati all'interno di un territorio con superficie superiore a 300 kmq: punti 2;
- progetti realizzati all'interno di un territorio con superficie fino a 300 Kmq: punti 1;

C) Popolazione:

- popolazione superiore ai 60.000: punti 3;
- popolazione da 30.001 a 60.000: punti 2;
- popolazione fino ai 30.000 abitanti: punti 1.

Il contributo regionale è assegnato in misura **non superiore al 50%** del costo del progetto e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00.

Articolo 8

Presentazione della domanda.

La domanda deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Marche, a:

REGIONE MARCHE - Servizio Politiche Sociali - Via Gentile da Fabriano n. 3 - 60125 - ANCONA,

con una delle seguenti modalità:

- tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo sopra indicato: in tal caso la data di trasmissione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale;

- tramite consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Servizio Politiche Sociali, presso l'indirizzo sopra indicato.

La domanda, ai fini dell'ammissibilità, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.

Nel caso di raggruppamento di Comuni la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Comune individuato quale capofila.

Alla domanda, che dovrà essere redatta secondo lo schema in allegato "B", pena la NON AMMISSIBILITÀ al finanziamento, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) scheda illustrativa del progetto, come da allegato "C";

b) specifica deliberazione dell'organo competente, che approvi il progetto e contenga l'impegno a finanziare almeno il 50% della spesa per la sua realizzazione;

c) eventuali accordi-convenzioni stipulate dagli Enti beneficiari.

Articolo 9

Erogazione dei contributi.

L'erogazione del contributo regionale avverrà con decreto del dirigente del Servizio, competente in materia di politiche sociali, secondo le seguenti modalità:

> il 50% in fase di assegnazione del contributo;

> il saldo alla presentazione del rendiconto, con relativa documentazione, comprovante le spese sostenute.

Qualora a completamento della graduatoria rimanessero risorse non ripartite, le stesse saranno assegnate in percentuale fra tutti i progetti pervenute e comunque nel limite massimo del 90% del costo degli stessi.

Qualora la somma complessiva delle richieste pervenute supera le disponibilità di bilancio, i contributi regionali verranno ridotti proporzionalmente.